



Consiglio Regionale della Campania

Napoli, 13/07/2020

Alla Presidente del Consiglio

SEDE

Si trasmette l'allegata proposta di legge avente ad oggetto

**“Criteri per la selezione dei concorrenti ai concorsi pubblici, indetti
nella Regione Campania, a mente della Legge 68/99”**

Con ogni cordialità.

Gianluca DANIELE

Giovanni CHIANESE



Consiglio Regionale della Campania

“Criteri per la selezione dei concorrenti ai concorsi pubblici, indetti nella Regione Campania, a mente della Legge 68/99”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La carenza normativa tesa a disciplinare la partecipazione e la selezione dei concorrenti ai concorsi pubblici, banditi a mente della Legge 68/99, di fatto, finisce per vanificare lo spirito delle varie Norme mirante a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro di tutte le persone affette da disabilità. Infatti, attualmente, la selezione dei concorrenti viene effettuata attraverso una prova d'esame comune a tutti i partecipanti, senza tener conto delle varie disabilità e delle varie percentuali di invalidità. Tale metodo finisce, di fatto, per avvantaggiare le persone con deficit meno invalidanti e con migliori capacità performanti.

La nostra iniziativa, partendo dalla considerazione che le disabilità non sono un “unicum omogeneo”, ma una miriade di diversità, propone un criterio selettivo che, individuando categorie di disabilità omogenee per entità nosologica e, ove necessario, anche per gradi di invalidità, mira a garantire effettive condizioni di parità fra i partecipanti.

Tenuto conto che la validità intellettuale è la qualità preminente nelle prove d'esame, la prima suddivisione che si propone è fra i disabili con o senza deficit psico-intellettuale.

Si viene a definire, così, una Categoria “A” per i disabili con deficit psico-intellettivi. Inoltre, tenuto conto che le performance intellettive si impoveriscono in proporzione all'incremento del grado di invalidità, la categoria “A” viene suddivisa in tre fasce, con grado di invalidità crescente: una “fascia 1” con percentuale di invalidità dal 46% al 74%; una “fascia 2” con percentuale di invalidità dal 75% al 100% ed una “fascia 3” con percentuale del 100% con accompagnamento.

Una Categoria “B” per i disabili senza deficit psico-intellettivi ed una Sottoclasse “M” per le disabilità con deficit motori.



Consiglio Regionale della Campania

Si vengono a definire le seguenti classi di invalidità, secondo la preminenza della infermità, come di seguito riassunte:

Categoria "A"	Sottoclasse "M"	Fascia 1
		Fascia 2
		Fascia 3
Categoria "B"	Sottoclasse "M"	

Per la sola categoria "A" (disabili con deficit psico-intellettivi) si prospetta una prova d'esame a minor grado di difficoltà, rispetto alle altre classi ed ulteriormente ed opportunamente calibrata alla fascia di gravità della invalidità.

Per la sottoclasse "M" (disabili con deficit motori) si propone l'uso di ausili e/o il prolungamento del tempo della prova d'esame.

Si propone, infine, di integrare la commissione d'esame, con figure professionali esperte nel campo delle disabilità (medici, psicologi, assistenti sociali), con diritto di voto, indicati dalle maggiori Associazioni di categoria a rappresentanza regionale/provinciale.

Tutto ciò premesso:

- Visto gli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 35 - 38 e 117 (comma 3 e 4) della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Vista la Legge 104 del 5 febbraio 1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Edizione settembre 2016;
- Visto il Decreto Legislativo 165 del 2001;
- Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Visto l'articolo 7 della legge 308/1958;
- Considerato che nello svolgimento di concorsi pubblici, per carenza di precise disposizioni circa i criteri di selezione, non sono garantite effettive condizioni di parità fra i concorrenti, così come invece è previsto dal comma 1 dell'art.16 della Legge 68/1999, si rende necessario rimuovere le cause generanti tali asimmetrie con il seguente articolato.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto i costi, relativi agli emolumenti di tutti componenti la Commissione, compresi i costi relativi al Servizio di Interpretariato per i Sordi, nonché alla organizzazione e gestione delle prove d'esame, sono a carico degli Enti banditori i concorsi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1.
(I concorsi)

I concorsi indetti dagli Enti pubblici operanti nell'ambito della Regione Campania devono essere svolti secondo le indicazioni riportate nei successivi articoli, al fine di garantire una oggettiva parità fra i partecipanti.

Art. 2.
(Le istanze di partecipazione)

1. Sono state individuate, all'uopo, categorie di disabilità e fasce di invalidità, riportate nell'allegato A, che devono essere chiaramente indicate nelle istanze di partecipazione da utilizzare per la esplicitazione delle limitazioni, derivanti dalle infermità di cui è affetto il partecipante.
2. La categoria di infermità è desunta dalla diagnosi riportata nel Verbale di visita medico-legale redatto dalla Commissione di cui al comma 4 dell'art.1 della Legge n.68 del 12.03.1999. In caso di plurime infermità deve essere indicata la categoria alla quale può essere ascritta l'infermità preminente.
3. La fascia di invalidità è desunta dal valore, espresso in percentuale, della riduzione della capacità lavorativa generica riportata nel Verbale di cui al comma precedente.
4. La documentazione da allegare alla istanza, oltre quella specificamente prevista dal concorso, è la seguente: copia di un documento valido di identità; copia del Verbale della Commissione medica di cui al comma 4 dell'art.1 della Legge 68/1999 che dovrà riportare, inoltre, una chiara valutazione ed indicazione circa la collocabilità lavorativa del soggetto.
5. Sono ammessi soltanto Verbali riportanti infermità stabilizzate e permanenti, con valutazioni definitive e comunque senza espressioni di rivedibilità dello stato invalidante.

Art. 3.
(La commissione d'esame)

1. L'Ente banditore il concorso indica i nominativi dei componenti la Commissione d'esame, preferendo professionalità con specifiche competenze nel settore delle disabilità.



Consiglio Regionale della Campania

2. La Commissione d'esame è opportunamente integrata da professionisti esperti nel settore delle disabilità, nel numero massimo di tre componenti, con diritto al voto, indicate dalla FAND Regionale Campania.
3. Qualora la FAND Regionale Campania designi tra i membri della Commissione d'esame un esperto Sordo, è necessario garantire la presenza di un interprete di Lingua dei Segni Italiana, nominato dalla FAND Regionale.
4. I compiti della commissione d'esame sono i seguenti: verificare la completezza della documentazione allegata alla istanza; verificare la correttezza della indicazione della categoria e della fascia indicata in relazione alla infermità ed, in caso di plurime infermità, a quella preminente, valutando ammissibili solo le istanze esenti da incongruità; preparare gli elenchi dei partecipanti, opportunamente suddivisi e stilati per categorie di infermità e fasce di invalidità; preparare le prove d'esame, secondo le modalità riportate nel prossimo articolo; sovrintendere alle prove d'esame; esprimere il relativo giudizio di idoneità e redigere l'elenco finale dei promossi.

Art. 4.
(Prove d'esame)

1. Le prove d'esame sono svolte nel rispetto assoluto del criterio di omogeneità in relazione alla categoria e della fascia di invalidità del concorrente.
2. I concorrenti sono suddivisi per categorie e fasce omogenee: soltanto per i concorrenti della categoria "A" e relative fasce di invalidità sono previste prove d'esame diversificate, come riportate nei successivi commi, secondo livelli di difficoltà decrescente all'incremento del valore percentuale di invalidità e confacenti le capacità psico-intellettive e performanti dei partecipanti; i concorrenti rientranti nella categoria "B" svolgono una prova d'esame con omogeneo livello di difficoltà; i concorrenti rientranti nella sottoclasse "M", affetti da infermità incidenti sulle sole capacità motorie, svolgono la medesima prova d'esame prevista per la categoria "B", avvalendosi di specifici ausili e/o del prolungamento del tempo di esame.
3. La prova scritta, ove prevista, per i candidati rientranti nella categoria "A" e limitatamente alla fascia 2 e 3 riportate nell'Allegato e per i candidati definiti sordi come dalla Legge n.381 del 26.05.1970, consisterà in un test a risposte multiple. Qualora la prova scritta consista nella lettura e sintesi scritta di un testo, i candidati sordi, di cui sopra, espongono l'elaborato secondo la Lingua dei Segni Italiana e mediante l'ausilio di un

Wae



Consiglio Regionale della Campania

traduttore presente durante la prova. Il tempo a disposizione del concorrente sordo è prolungato di almeno un'ora.

4. La prova orale, ove prevista, per i candidati del precedente comma 3, al fine di facilitare la comunicazione verbale, sarà supportata dalla presenza di un accompagnatore e, per i sordi, da un interprete della Lingua dei Segni Italiana.

Art. 5.
(Disposizioni finali)

Il garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui casi dei quali viene a conoscenza in ragione del proprio incarico, nel rispetto del diritto alla privacy secondo le vigenti normative in materia.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle vigenti leggi in materia.

Art. 6
(Costi)

I costi relativi agli emolumenti di tutti componenti la Commissione, compresi i costi, relativi al Servizio di Interpretariato per i Sordi, nonché alla organizzazione e gestione delle prove d'esame, sono a carico degli Enti banditori i concorsi.

Art. 7
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Allegato A

Premessa

I criteri di selezione per i concorsi banditi a mente della Legge 68/99 dagli Enti pubblici operanti nell'ambito della Regione Campania, devono tener conto della diversità, in ordine alla gravità, delle disabilità nonché delle relative residue capacità performanti. Al fine di garantire effettive condizioni di parità fra i concorrenti sono state individuate delle categorie di infermità e fasce di invalidità nelle quali ascrivere le infermità dei concorrenti.

1. CATEGORIA "A": Disabili con deficit psico-intellettivi.

La categoria "A" comprende le infermità che maggiormente incidono negativamente sulle performance intellettive. Essa è suddivisa in tre fasce di gravità crescente in relazione alla percentuale di invalidità:

FASCIA 1	Percentuale compresa fra il 45% ed il 74%
FASCIA 2	Percentuale compresa fra il 75% ed il 100%
FASCIA 3	Percentuale del 100% con accompagnamento

2. CATEGORIA "B": disabili senza deficit psico-intellettivi.

La categoria "B" comprende tutte le infermità che non hanno una incidenza sulle funzioni intellettive (es. le neoplasie, il diabete, ecc...)

3. CATEGORIA "C": Ciechi (Legge n.382 del 27 maggio 1970 e ss.mm.ii.)

4. CATEGORIA "S": Sordi (Legge n.381 del 16 maggio 1970 e ss.mm.ii.)

5. SOTTOCLASSE "M": Disabili con ridotte/impedite capacità motorie. La sottocategoria "M", comprende le infermità che hanno incidenza negativa soltanto sulle capacità motorie (paresi, plegie).



Consiglio Regionale della Campania

In sintesi si possono avere le seguenti combinazioni di categorie e fasce:

CATEGORIA "A" Disabili con deficit psico-intellettivi.	Sottoclasse "M" Disabili con ridotte/impedite capacità motorie	FASCIA 1 dal 46% al 74%
		FASCIA 2 dal 75% al 100%
		FASCIA 3 100% + Accompagnamento
CATEGORIA "B" Disabili senza deficit psico- intellettivi	Sottoclasse "M" Disabili con ridotte/impedite capacità motorie	
Categoria "C" per i ciechi	Sottoclasse "M" Disabili con ridotte/impedite capacità motorie	
Categoria "S" per i sordi	Sottoclasse "M" Disabili con ridotte/impedite capacità motorie	